DISEGNO DI LEGGE Nº 57

VII

CONSIGUO PEGIONALE PUGIL.

85/4 III Legislatura

"ORDINAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI
PUBBLICI LOCALI. FONDI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESER
CIZIO E PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 7/12/1981.

DISEGNO DI LEGGE

ORDINAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI FONDI PER IL
RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO E PER GLI
INVESTIMENTI NEL SETTORE.

RELAZIONE



La legge 10 Aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore" ha finalmente affrontato il problema della riorganizzazione dei trasporti pubblici locali, intendendo come tali quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Gli aspetti più salienti della legge suddetta riguardano:

- i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario debbono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative ϵ di programmazione in materia di trasporti pubblici locali;
- l'istituzione di un fondo per il ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto gestito dalle Regioni nella prospettiva di un graduale riequilibrio nel settore in maniera da limitare ulteriori prevedibili aggravi della finanza pubblica, nonché la sperequazione fra le varie realtà operanti nel settore a svantaggio delle aziende che agiscono con maggiore senso di responsabilità;
- l'istituizione, per quattro anni, fino al 1984, di un fondo per gli investimenti nel settore destinato all'acquisto di mezzi di trasporto e alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito e di sedi.

Per quanto riguarda il ripianamento dei disavanzi di esercizio, il relativo fondo troverà applicazione a decorrere dal prossimo esercizio relativo all'anno 1982.

Il fondo per gli investimenti invece troverà utilizzazione già nel corrente esercizio1981.



Il fondo per il ripianamento dei disavanzi di esercizio relativo all'anno 1982 verrà dotato di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende produttrici del servizio. Per il 1982 e gli anni successivi detto importo sarà modificato anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il fondo per gli investimenti ha una dotazione complessiva di duemila miliardi, dei quali quattrocentocinquanta sono stati già resi disponibili per l'esercizio 1981.

Con l'entrata in vigore della legge quadro è pertanto sorta la necessità di adeguare la normativa regionale in maniera da rendere possibile l'utilizzazione dei finanziamenti statali, sia per quanto riguarda l'esercizio, sia per quanto riguarda gli investimenti, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge quadro.

Tutto ciò premesso si illustra qui di seguito il contenuto dei vari articoli del disegno di legge proposto:

ART. 1 - nell'articolo sono messe in evidenza le finalità di adeguamento ed integrazione della normativa regionale ai principi stabiliti dalla legge quadro.

ART. 2 - definisce i servizi pubblici di trasporto locale comprendendovi tutti i servizi di competenza della Regione e degli Enti locali, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

ART. dal 3 al 9 - in questi artt. vengono recepite le norme e i criteri di cui agli artt. 5, 6, 7, 9, 10 della legge quadro per la parte riguardante il ripianamento dei disavanzi di esercizio.



Tale normativa sostituisce interamente le norme di cui al titolo IV "Interventi finanziari" comprendente gli articoli dal 19 al 26 della L.R. n. 79/1980. La data di applicazione della nuova normativa è fissata a decorrere dall'1.1.1982, in concomitanza con l'applicazione del fondo nazionale dei trasporti. Sono state pertanto limitate al 31.12.1981 tutte le norme che attualmente regolano la materia e precisamente:

- le norme di cui agli artt. dal 19 al 26 della L.R. n. 79/1980;
- le leggi regionali 19.3.1979 n. 14 e 24.4.1980 n. 31 che regolano la concessione di sovvenzioni di esercizio alle società ferrotramviarie;
- la norma relativa all'art. 8, 1º comma, della L.R. 26.6.1981, n. 35.

Gli interventi finanziari trovano applicazione nei confronti di tutte le aziende pubbliche e private che esercitano servizi pubblici di trasporto locale su provvedimenti della Giunta Regionale o degli Enti locali interessati secondo la rispettiva competenza, con esclusione delle autolinee di gran turismo e dei servizi effettuati con onere a totale carico del committente, nonché degli autoservizi aventi carattere sperimentale e di tutti i servizi di Trasporto locale gestiti direttamente dai Comuni nella loro competenza.

I contributi sono determinati sulla base del disavanzo derivante dalla determinazione, per ciascuna azienda, del costo economico standardizzato dei servizi e dei ricavi presunti del traffico derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.

Il tutto con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e distintamente per categorie e modi di trasporto. La determinazione dei contributi viene effettuata annualmente dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare dei contributi predetti viene fissato annualmente con la legge di bilancio e non può risultare inferiore alla quota rinveniente dal fondo nazionale.



L'erogazione dei contributi avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole Imprese o Esercizi di Trasporto. Gli Enti locali o i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il tempo massimo di cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1983. Per quanto riguarda le Aziende municipalizzate A.T.A.F. Foggia, A.M.E.T. Trani e la Gestione Commissariale Autoservizi Extraurbani Taranto che risultano ancora affidatarie in via di emergenza e precarietà di autoservizi di interesse regionale con onere a totale carico della Regione, e che operano in aree nelle quali non sono stati costituiti o non sono funzionanti organismi pubblici con la partecipazione degli Enti locali, è prevista, per gli esercizi 1981 e 1982, la copertura integrale del disavanzo gestionale. E' infatti da ritenere inattuabile qualsiasi proposito di scaricare sul solo Comune di Foggia o su quello di Trani o sulla Gestione Commissariale eventuali oneri non coperti dal contributo regionale che si riferiscono ad esercizi che interessano intere Province e per i quali non sono stati mai formalizzati impegni con gli Enti locali interessati. Si ritiene invece che possano essere trasferiti a carico degli Enti associati (E.R.P.T., Provincia, Comune) eventuali oneri non coperti dal contributo regionale che dovessero riscontrarsi nella gestione dei servizi in affidamento alle Società Pubbliche costituite nelle Province di Brindisi e Lecce.



Altre norme di dettaglio prescrivono le modalità di accesso ai contributi e le modalità di erogazione. Un vincolo particolare riguarda la determinazione dei ricavi presunti del traffico nel senso che detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 Maggio 1970, n. 281. Altro vincolo riguarda le tariffe nel senso che queste, unitamente ai provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.

ART. dal 10 al 13 - in questi articoli vengono recepite le norme ed i criteri di cui agli art. 5, 8, 11, 12 della legge quadro per la parte che riguarda gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. I contributi sono destinati all'acquisto di autobus, tram, filobus ed altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché alla costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con relative attrezzature e di sedi.

L'ammontare globale annuo del contributo per gli investimenti corrisponde alla quota riveniente dalla ripartizione effettuata dal Ministro dei Trasporti nell'apposito fondo istituito con l'art. 11 della legge quadro.

Detto fondo potrà essere incrementato dalla Giunta Regionale con propri mezzi, in sede di definizione della legge annuale di bilancio. L'importo da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi e di officine-deposito non potrà risultar inferiore al 25% delle somme che saranno rese disponibili con la legge di bilancio.



I contributi sono accordati dalla Giunta Regionale agli Enti e alle Aziende interessate nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Per facilitare l'accesso ai contributi di cui trattasi anche da parte delle Aziende municipalizzate A.T.A.F. Foggia e A.M.E.T. Trani, nonché della Gestione Commissariale Autoservizi Extraurbani Taranto, le quali hanno difficoltà di intervenire con propri mezzi finanziari per la parte del 25% non coperta dal contributo regionale, la Regione, limitatamente agli esercizi 1981 e 1982 ed in attesa che vengano costituiti ed entrino in funzione, nelle Province di Bari, Foggia e Taranto i relativi Consorzi di Bacino, o altri organismi pubblici gestionali con la partecipazione degli Enti locali interessati, si accolla l'intero onere degli interventi necessari e ritenut: ammissibili. Norme particolari riguardano l'accesso ai contributi e la loro erogazione, nonché alcune cautele per quanto riguarda sia l'uso che l'alienazione di materiale ed impianti acquistati con il contributo regionale.

ART. 14 - prescrive all'E.R.P.T. di cedere in uso gratuito alle Aziende pubbliche interessate il materiale e gli impianti già acquistati o che andrà ad acquistare con fondi diversi da quello di nuova istituzione.

ARTT. 15 e 16 - costituisce il comitato regionale per coordinamento trasporti e viabilità. Detto comitato è aperto a tutti gli Enti ed organismi interessati ai problemi dei trasporti e della viabilità sia a livello nazionale che a livello regionale e locale ed esercita funzioni consultive nei confronti della Regione soprattutto per quanto attiene l'individuazione dei Bacini di traffico, l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e dei relativi piani settoriali, e l'approvazione dei piani di trasporto dei Bacini. Lo stesso esprime altresì pareri nelle materie attinenti in trasporto e sui programmi e progetti elaborati dalla Regione, dagli Enti locali, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Aviazione



Civile e Mercantile, nonché sulla armonizzazione degli stessi nel quadro del piano regionale dei trasporti. Infine formula indicazioni e proposte per il coordinamento dei servizi regionali, statali e degli Enti locali nonché sulle infrastrutture dei trasporti e sui criteri di gestione delle aziende di trasporto e di assegnazioni dei contributi regionali.

ART. 17 - modifica ed integra l'art. 40 della L.R. n. 79/1980 relativa alla libera circolazione sugli autobus adibiti a servizio pubblico con il fine di estenderne la validità a tutti i servizi di trasporto locale e per comprendervi i Consiglieri Regionali, il personale dell'Assessorato ai Trasporti e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed i Magistrati Penali.

ARTT. 18 e 19 - inquadra e definisce le norme finanziarie connesse con l'attuazione della legge proposta.



DISEGNO DI LEGGE

ORDINAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI. FONDO PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO E PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE.



ART. 1 (finalità)

La presente legge stabilisce le norme e le procedure che debbono essere osservate per l'applicazione sul territorio regionale degli interventi finanziari previsti in favore di Enti, Aziende ed imprese esercenti Trasporti pubblici locali e contenute nella legge 10 Aprile 1981, n. 151: "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei Trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore."



ART. 2

Per servizi pubblici di trasporto locale s'intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con es clusione di quelli di competenza dello Stato.



TITOLO I INTERVENTI PER IL RIPAINO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

ART. 3

A decorrere dal 1º gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo Nazionale dei Trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, nº 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equillbrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Gli articoli dal 19 al 26 del titolo IV "Interventi finanziari" del la legge regionale 23 giugno 1980, nº 79, trovano applicazione limi tatamente all'esercizio 1981.

L'applicazione delle leggi regionali 19 manzo 1979, n° 14, e 24 apri le 1980, n° 31, che regolano la concessione di sovvenzioni di eserci zio alle società ferrotramviarie, nonché l'applicazione dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 26 giugno 1981, n° 35, sono limitate alla data del 31 dicembre 1981.



ART. 4

Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano appli cazione nei confronti di tutte le Aziende pubbliche e private che eser citano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della Giunta Regionale & degli Enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

Sono esclusi dagli interventi finanziari di cui trattasi gli autoservizi di Gran Turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente, i servizi di trasporto occasionali ed i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli Enti locali interessati.



ART. 5

La Giunta Regionale determina annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente Art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento, calcolando:

- a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a cri teri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per ca tegorie e modi di trasporto e tenendo conto:
 - 1) delle percorrenge annue autorizzate nell'anno precedente a quello di riferimento;
 - 2) del numero degli agenti necessari per effettuare i servizi:
 - 3) del costo medio unitario degli agenti adibiti ai servizi;
 - 4) del numero dei veicoli necessari per effettuare i servizi:
 - 5) dei costi di esercizio derivanti dallo svolgimento dei servizi re lativi ai consumi tecnici, alla manutenzione, ordinaria stratori dinaria, alle spese generali, agli ammortamenti ed agli oneri fi nanziari:
 - 6) della dimensione e dell'organizzazione aziendale:
- b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:
 - 1) delle tariffe stabilité dalla Regione:
 - 2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare:
 - 3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministero dei Trasporti, ai sensi del 2º comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, nº 151;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

I modi e le categorie di trasporto di cui al 1° comma lettera a\ del pre sente articolo comprendono:

- modi di trasporto

automobilistici;
a impianti fissi;

categorie di trasporti

servizi di linea per viaggiatori:

servizi tramviari;

servizi filoviari:

servizi ferroviari metropolitani;

servizi funiviari;

servizi Funicolari.

(segue ART. 5)

Per la determinazione del costo del personale si fa riferimento ai con tratti collettivi ed accordi nazionali di lavoro, nonché ai contratti ed accordi aziendali in atto praticati o consentiti con provvedimenti dell'ente conducente od affidante.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali modificazioni delle situazioni contrattuali esistenti presso le singole Aziende ed Imprese, che comportino incrementi del costo del la voro in forma diretta o indiretta, potranno trovare attuazione soltanto previo consenso della Giunta Regionale.

A decorrere dall'anno 1982, in sede di determinazione del costo standar dizzato, si terrà conto sia delle quote di accantonamenti buonuscita del l'esercizio assunto a riferimento sia delle quote integrative per rivalutazione degli accantonamenti pregressi.

Per gli anni 1981 e precedenti i maggiori orieri connessi del trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni degli oneri relativi graveranno:

- a) sui Comuni competenti, per quanto riguarda il personale dipendnete da Aziende municipalizzate;
- b) sulla Regione, per quanto riguarda:il personale dipendente da Azien de pubbliche affidatarie di soli autoservizi extraurbani, per quello dipendente da Imprese private concessionarie di soli autoservizi urbani o extraurbani e per quello dipendente da Società ferrotramviarie limitatamente agli agenti adibiti all'esercizio di autolinee extraurbane.

La determinazione deismaggioriioneri di cui al precedente comma, lette ra b), sarà effettuata facendo riferimento:

- per il personale dipendente da Aziende pubbliche affidatarie di auto linee extraurbane, alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 26 giugno 1981, n° 35;
- per il personale dipendente da Imprese provate concessionarie di sole autolinee, alle corrispondenti disposizioni della L.R. 17.1.1980, nº 6, limitatamente alla parte di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1980;
- per il personale addetto ai pubblici autoservizi di linea per viaggiatori dipendente da Società ferrotramviarie, all'onere corrispondente all'eccedenza sull'accantonamento contrattuale dell'1,50%.



(segue ART. 5)


Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla Giunta Regionale d'intesa con gli Enti locali interessati. Fino a diversa intesa trovano applicazione le tariffe già fissate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l'unificazione del siste ma tariffario sul territorio regionale, è tuttavia facoltà dell'Ente concedente determinare, nell'esercizio di singoli servizi, o di comples si di servizi, tariffe più elevate di quelle minime da stabilire come sopra qualora ciò sia richiesto da situazioni economico-gestionali par ticolarmente gravose, nonché quando ciò sia richiesto dalla necessità di salvaguardare, attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concor renzialità nei confronti dei servizi ad impianti fissi.

Fino a diversa intesa con gli Enti locali le tariffe applicate alla da ta di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i ser vizi ed i programmi di esercizio attribuiti o concessi alle singole Aziende o Imprese concessionarie potranno essere modificati soltanto a seguito di motivato provvedimento dell'Ente concedente.

I provvedimenti adottati dagli Enti locali nella loro competenza che riguardino l'istituzione di nuovi servizi o l'ampliamento dei servizi esistenti potranno trovare attuazione soltanto dopo l'approvazione della Giunta Regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi dovranno essere assogettati per il tramite dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.



ART. 6

Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico la Regione si avvale della consulenza di apposito comitato tecnico presieduto dall'Assessore Regionale ai Trasporti o da un suo delega to e composto da:

- tre funzionari tecnici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.
- i direttori di esercizio delle Aziende produttrici dei servizi con più di 50 dipendenti:
- un rappresentante della Sezione Regionale dell'U.P.I.:
- un rappresentante della Sezione Regionale dell'A.N.C.I.:
- un rappresentante della Sezione Regionale del C.R.I.P.E.L.:
- un rappresentante della Sezione Regionale della F.E.N.I.T.;
- un rappresentante della Sezione Regionale dell'A.N.A.C.;
- un rappresentante designato da ciascuna organizzazione sindacale del Settore Trasporti che rappresenti almeno il 5% dei lavoratori del set tore stesso.

L'importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci, non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo Nazionale di cui all'Art. 9 della Legge Quadro n° 151/1981.

Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale.

(Anche nel caso che la Giunta ritenesse di esercitare la suddetta facotà, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno carico al bilancio regionale in aggiunta alla quota riveniente dal Fondo Nazionale.

I contributi che saranno erogati alle Aziende saranno in ogni caso definiti nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.

Se l'ammontare globale dei contributi determinati supera la spesa autorizzata i contributi stessi saranno ridotti in misura proporzionale.

La misura dei contributi erogati per l'anno precedente viene presa come base di riferimento per la concessione di eventuali acconti nell'eserci zio successivo.

ART. 7

La Giunta Regionale, con riferimento alle entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina altresì, annualmente, l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe, nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Per la determinazione del suddetto incremento la Giunta Regionale si \underline{av} vale della consulenza del comitato tecnico di cui al 1º comma del precedente Art. 6.



ART. 8

Per accedere ai contributi di cui all'Art. 3 le Aziende e le Imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al Pre sidente della Giunta Regionale per il tramite del competente Assesso rato Regionale ai Trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Le richieste dovranno essere corredate da una copia dell'ultimo bilan cio consuntivo, dei bilanci preventivi relativi all'esercizio in corso ed a quello successivo, nonché da un prospetto analitico delle per correnze autorizzate, dei costi unitari, dei prodotti resi distintamente per i viaggiatori a tariffa intera e per quelli abbonati, e di ogni altra documentazione che sarà espressamente richiesta dal competente Assessorato ai Trasporti.

L'erogazione dei contributi viene effettuata a trimestralità anticipa te da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre $\,$ di ogni anno.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le $\underline{\underline{A}}$ ziende, Imprese ed Esercizi di trasporto debbono inviare al competente Assessorato Regionale ai Trasporti un prospetto analitico delle per correnze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell'autorità concedente adottati nel corso del l'anno e regolarmente eseguiti.

Sulla base degli elementi suddetti la Giunta Regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei Comuni la documentazione di cui al pquarto comma deve essere convalidata dal Sindaco del Comune competente.

L'erogazione dei contributi di cui al 1° comma del presente articolo è subordinata alla presentazione da parte delle Azienda, o Impresa interessate delle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adotta ti dalle competenti autorità, o siano derivati da causa di forze maggiori;
- b) dichiarazione di regolare gestione e di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.

) Ju

•/.

(segue ART. 8)

E' comunque facoltà della Giunta Regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione del contributo regionale nei casi di accertate e reiterate irregolarità ed inadempienze sia dell'esercizio che gestionali.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole Imprese ed Esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie Aziende che eccedano i contributi regionali, all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quanto previsto dall'Art. 9 bis del D.L. 17 gennaio 1977, n° 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n° 62, deve essere effettuato mediante resoconti semestrali.

Per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 1982 e limitatamente alle Aziende costituite in Società per Azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo è scritto nel bilancio di previsione degli Enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle Azien de stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.L. 29.12.1977, nº 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, nº 43, la Giunta Regionale assicura anche la copertura del disavanzo relativo all'anno 1981 risultante dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in aggiunta alle erogazioni contributive di cui al precedente Art. 3.

Per i soli esercizi finanziari relativi agli anni 1981 e 1982 e limitatamente alle Aziende municipalizzate A.T.A.F. Foggia e A.M.E.T. Trani, nonché alla Gestione Commissariale Regionale autoservizi extraurbani Taranto che operano in bacini nei quali non sono stati ancora costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli Enti locali interessati, la Giunta Regionale assicura la copertura dell'intero disavanzo di esercizio determinato come differenza tra costi e ricavi, limitatamente alla parte relativa al la gestione degli autoservizi extraurbani che vengono effettuati sotto la propria competenza in regime di emergenza e precarietà.



ART. 9

La Regione, con la collaborazione degli Enti locali interessati e dei loro Consorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tal fine le Aziende e le Imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonchè agli Enti locali interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, copia dei rispettivi bilanci, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dal la Regione per il medesimo esercizio.

Tanto gli stati di previsione, che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio - tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del IV comma dell'Art. 25 della Leg ge 5 agosto 1978, n. 468.

Per le Aziende costituite in Società per Azioni a totale parteci pazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli Art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli Enti locali interessati e i Consorzi di Bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settembre successivo, le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino.



TITOLO II INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI

ART. 10

A decorrere dall'anno 1981, in concomitanza con l'attivazione del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici loca li di cui all'art. 11 della legge 10.4.1981, nº 151, la Regione in terviene nei confronti degli Enti locali e delle Aziende di cui al primo comma del precedente art. 4 per la concessione di contributi per investimento nella misura e con le modalità di cui ai successi vi articoli.



ART. 11

L'art. 27 "Piano autobus" della legge regionale 23 giugno 1980, nº 79, è soppresso.

Sono altresì abrogate le leggi regionali 4 luglio 1973, nº 17, 13 dicembre 1974, nº 42 e 7 giugno 1975, nº 53, relative alla concessione di contributi venticinquennali per investimenti effettuati dagli Enti locali per le Aziende speciali di trasporto, ma restano salvi gli effetti già prodotti nei rispettivi periodi di validità.



ART. 12

I contributi di cui al precedente articolo vono destinati:
a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali:

b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di im pianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature, e di sedi.

L'ammontare globale annuo del contributo regionale per investimenti viene fissato con la legge regionale di bilancio e sue eventuali modificazioni e non può risultare inferiore alla quo ta riveniente dalla ripartizione, effettuata dal Ministero dei Trasporti, dell'apposito fondo istituito con l'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'importo da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi e di officine deposito non potrà risultare superiore al 25% delle somme che saranno rese disponibili per gli investimenti di cui trattasi.



ART. 1:3

I contributi per gli investimenti sono accordati dalla Giunta Regionale agli Enti e alle Aziende ed alle Imprese interessate, nel la misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Per l'acquisto di materiale rotabile la Giunta Regionale può imporre particolari vincoli affinche risultino rispettate le condizioni di ripartizione territoriale delle formiture in conformità delle intese che saranno definite dalle Regioni in sede di Commissione Consultiva Interregionale, ai sensi del penultimo comma del l'art. 12 della Legge quadro statale.

La Giunta Regionale ha altrsì facoltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto realizzati con il contributo regionale presentino accorgimenti costruttivi tali da contribui re alla eliminazione delle barriere architettoniche e che una parte del materiale rotabile acquistato con i contributi medesimi risulti accessibile agli invalidi non deambulanti.

Per i soli esercizi finanziari relativi agli anni 1981 e 1982, e limitatamente alle Aziende Municipalizzate ATAF Foggia e AMET Trani, nonchè alla Gestione Commissariale Autoservizi Extraurbani Taranto, che operano in bacini nei quali non sono ancora stati costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli Enti locali interessati, la Giunta Regionale assicura la copertura integrale delle spese di investimento necessarie e ritenute ammissibili, limitatamente alla parte relativa al comparto degli autoservizi extraurbani che vengono ef fettuati, sotto la propria competenza, in regime di emergenza e precarietà.



ART. 14

Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessati dovranno presentare annualmente, al Presidente della Giunta Regionale, nei termini che saranno prescritti dal competente Assessorato ai Trasporti, apposita domanda correda ta da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigen ze degli esercizi.

Sulla base delle richieste ricevute la Giunta Regionale elabora un proprio programma di interventi che risulti compatibile con le indicazio ni rivenienti dal Piano Regionale dei Trasporti e dai Piani di Trasporto di bacino, nonché con le disponibilità finanziarie.

Nelle more della definizione dei piani suddetti la Giunta Regionale \underline{e} labora ugualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della programmazione.

Le richieste degli Enti, delle Aziende e delle Imprese interessati sa ranno pertanto accolte e finanziate:in quanto compatibili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.

I finanziamenti vengono accordati sulla base dei prezzi di acquisto riconosciuti ammissibili e comprensivi dell'IVA.

Nei casi di investimenti, per i quali sia stata accolta la relativa domanda, la Giunta Regionale rilascia un preventivo affidamento di contributo.

L'affidamento di contributo di cui al comma precedente avrà la validi tà di sei mesi dalla data di rilascio e potrà essere prorogato per al tri sei mesi a giudizio insindacabile della Giunta Regionale, la quale ha facoltà di attribuire ad altra Azienda i contributi non utilizzati nei termini assegnati.

L'erogazione dei contributi promessi avverrà in proporzione alla rea l'ezzazione dei programmi di investimento e sarà disposta direttamente in favore delle ditte fornitrici, previa dimostrazione del perfezionamento dei titoli di proprietà da parte dei destinatari dei contributi.

In particolare, l'erogazione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone è subordinata alla presentazione

(segue ART. 14)

diapposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito rella legge 16.10.1955, n. 493.

I beni acquistati con il contributo della Regione non possono es sere destinat ${f i}$ ad uso diverso da quello per il quale sono stati acquistati.

Gli autobus non possono essere utilizzati per l'effettuazione di corse fuori linea.

L'alienazione dei beni acquistati con il contributo regionale è subordinata al preventivo nulla osta della Giunta Regionale, il quale può essere accordato soltanto a condizione che l'Ente, o \underline{A} zienda o Impresa, rimborsino alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto.

Per gli autobus il vincolo del preventivo nulla osta all'alienazione è limitato al periodo di 10 anni a partire dalla data di acquisto ed il prezzo di vendita sarà stabilito con la seguente formula:

 $Vx = Vo (1 - 0.18x + 0.009x^2)$

dove:

Vx = valore dell'autobus con anzianità di x anni nell'uso considerato;

Vo = valore dell'autobus nuovo secondo i listini in vigore nell'an no considerato;

x = numero degli anni di anzianità dell'autobus.



ART. 15

A decorrere dal 1º gennaio 1980 l'E.R.P.T. cede in uso gratuito alle Aziende pubbliche interessate gli impianti ed il materiale rotabile già acquistati in precedenza o che saranno acquistati attraverso l'utilizzazione di fondi diversi da quelli di cui al precedente Articolo 10.

I beni di cui al precedente comma in quanto acquistati con fondi dello Stato o della Regione sono assoggettati agli stessi vincoli di cui al precedente Art. 14.



PITOLO III DISPOSIZIONI VAZIE

ART. 16

Fresso l'Assessorato Regionale ai Trasporti è costituito il Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale ai Trasporti ed è composto da:

- gli Assessori Regionali alla Programmazione, ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica, o da funzionari da essi delegati, scelti fra quelli dell'Assessorato di propria competenza;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti Direzione Generale Programmazione, Organizzazione e Coordinamento;
- un rappresentante del Ministero della Marina Mercantile;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile;
- un rappresentante della Sezione Regionale dell'Unione Province Italiane (U.P.I.);
- un rappresentante della Sezione Regionale dell'Unione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
- un rappresentante dell'Unione Regionale Camere di Commercio Industria e Agricoltura;
- il Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato, o funzionario delegato;
- il Capo Compartimento dell'A.N.A.S., o funzionario delegato;
- il Direttore dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. del capoluogo della Regione;
- il Presidente dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.);
- i Presidenti dei Consorzi di bacino;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria delle Aziende esercenti trasporti pubblici di persone;

•/•

(segue Art. 16)

- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria delle Aziende di autotrasporto merci per conto terzi;
- un rappresentante designato per ciascuna Organizzazione Sindacale del Settore Trasporti che rappresenti almeno il 5% dei lavoratori del settore stesso:
- un Console in rappresentanza delle Compagnie Portuali da loro stesse designato;
- tre esperti in materia di trasporti e comunicazioni, proposti dall'A<u>\$</u> sessore ai Trasporti e nominati dalla Giunta Regionale.
- Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, in qualità di esperti, funzionari dell'Amministrazione Regionale o di altri Organismi delle Università degli Studi di Bari e di Lecce.
- Il Comitato si costituisce all'inizio della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Giunta, e decade con la fine della stessa. Resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
- Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessor \underline{a} to ai Trasporti di livello non inferiore al VII.



ART. 17

- Il Comitato è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
- funzioni consultive in materia di:
 - a) individuazione dei bacini di traffico:
 - b) elaborazione del piano regionale dei trasporti e dei relativi pia ni settoriali;
 - c) approvazione dei piani di trasporto di bacino e delle relative modifiche e revisioni:
- esprime altresì pareri:
 - a) nei casi previsti dalle leggi regionali e, quando lo ritengano op portuno, il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore ai Trasporti, nelle materie attinenti il trasporto;
 - b) sui programmi e sui progetto elaborati dalla Regione, dagli Enti locali, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Aviazione Civile, Marina Mercantile, nonché sulla armonizzazione degli stessi nel quadro del piano regionale dei trasporti;
- formula indicazioni e proposte:
 - a) per il coordinamento dei servizi regionali, statali e degli Enti locali in materia di trasporti:
 - b) sulle infrastrutture interessanti la viabilità region-ale e il trasporto intermodale di viaggiatori e merci;
 - c) sui criteri di assegnazione di contributi regionali in favore del le Aziende di trasporto;
 - d) sui criteri di gestione e sui parametri di efficienza delle Azie \underline{n} de di trasporto.



ART. 18

L'art. 40 della legge regionale 23 giugno 1980, n° 79, è soppresso e so stituito dal seguente:

"Alle Aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto locale è fat to divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gra tuiti o semigratuiti validi sulle linee da esse gestite.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente agli autobus:

- i Consiglieri Regionali muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione;
- il personale in servizio presso l'Assessorato ai Trasporti, munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione:
- il personale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
- gli agenti dei circoli delle costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le disposizioni di cui alla circe-lare del Ministero dei Trasporti del 16.4.1953, ser. VI, nº 3465 (63) 98 bis:
- i funzionari dell'A.N.A.S. e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal compartimento A.N.A.S. e vi stata dall'Assessorato ai Trasporti limitatamente ai percorsi svolgentisi su strade statali;
- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera rilasciata dalle rispettive Associazioni di categoria, ovvero dalle Amministrazioni pubbliche competenti;
- i ciechi di guerra e i ciechi civili e relativi accompagnatori muniti tessera di riconoscimento rilasciata dalle Associazioni di catego ria, ovvero dalle Amministrazioni pubbliche di competenza;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti di Custodia, Vigili del Fuoco, Guar
 die Forestali muniti di tessera non nominativa rilasciata dalle Azien
 de concessionarie, a richiesta dei Comandi interessati, in numero non
 superiore a due per Comando, con validità limitata ad un anno, suscet
 tibile di rinnovo o proroga;

./.

(segue Art. 18)

- i Magistrati Penali muniti di tessera nominativa rilasciata dalle Aziende concessionarie, su richiesta delle Procure Generali, con validità limitata ad un anno, suscettibile di rinnovo o di proroga;
- il personale dipendente dalle Aziende di Trasporto, su disposizio ne dei rispettivi gestori, per esigenze di servizio."



TITOLO IX

DISPOSITIONI FINANTIARIE

Art. 19

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 sono soppresssi i seguenti capitoli di spesa del bilancio regioanle:

- Cap. 05102
- Cap. 05107
- Cap. 05108
- Cap. 05110
- Cap. 05112
- cap. 05112
- Cap. 05113
- Can 05116
- Cap. 05116
- Cap. 06118
- Cap. 05120
- Cap. 05122
- Cap. 05126
- Cap. 05128

Con la legge del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i capitoli di spesa per gli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 10 della presente legge.

Con la stessa legge si provvederà all'istituzione di appositi capitoli di spesa ed altre relative assegnazioni finanziarie al fine di assicurare:

- a) i ripianamenti dei disavanzi di gestione consolidati al 31 <u>Di</u> cembre 1980 relativi agli esercizi di autolinee extraurbane in affidamento ed in gestione commissariale regionale (L.R. 29/1/1976, nº 6);
- b) i contributi straordinari ancora dovuti alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per gli esercizi a tutto l'anno 1980 (L.R. 1/2/1978, nº 13);
- c) le sovvenzioni di esercizio ancora dovute al 31/12/1980 alle Società Ferrotramviarie (LL.RR. 19/3/1979, nº 14 e 24/4/1980 nº 31) ed alle Aziende Concessionarie di sole autolinee extra urbane (L.R. 23/6/1980, nº 79 articoli 22 e 25);

(segue Art. 19)

- d) le integrazioni salariali ancora dovute al 31.12.1930 al personale ielle autolinee private in concessione (L.R. 17.1.1930, n° 6) non-ché quelle ancora dovute al 31.12.1981 al personale degli autoservizi urbani di concessione comunale ed al personale degli autoservizi di concessione statale (art. 3 ultimo Comma della presente legge);
- e) la copertura dei disavanzi di cui all'art. 8, penultimo e ultimo comma, della presente legge;
- f) la copertura integrale delle spese di investimenti, di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della presente legge;
- g) gli obblighi finanziari connessi all'attuazione dell'art. 5, commi sesto e settimo, idella presente legge.

Comparente il 10.02 11

